

per il quale «il principio dei più livelli della teoria delle consociazioni di Preuß può adattarsi in linea di principio in tal misura anche alla comprensione e alla configurazione di processi di integrazione sovranazionali» (298-299).

Tra i molti altri contributi, che spaziano da Pufendorf a Windscheid a Walter Jellinek, ci limitiamo qui a ricordarne solo altri due, quello di W. Brugger sulla dottrina degli *status* di Georg Jellinek, e quelli di Hillenkamp e di Dannecker su Radbruch; tutto il volume è però meritevole di attenzione da parte degli studiosi.

Agostino Carrino

**ULRICH EVERLING**, *Die Europäische Union auf der Suche nach Form und Gestalt. Ausgewählte Aufsätze 2001-2011*, Baden-Baden, Nomos, 2012, pp. 455.

Il volume raccoglie gli scritti dal 2001 al 2011 di Ulrich Everling, già membro della Corte di giustizia e uno degli osservatori più attenti e partecipi del processo di integrazione europea sin dal 1960. In effetti, questo è il terzo di una serie di volumi, sempre pubblicati dalla Nomos, che negli anni passati hanno raccolto scritti di Everling dei precedenti decenni.

Everling è certamente un sostenitore dell'integrazione e i suoi scritti rappresentano quindi un punto di osservazione utile anche per quegli studiosi dell'Unione europea e del suo diritto meno 'Europafreundliche' di questo studioso. Non che nei saggi qui raccolti manchino gli spunti critici, ma la critica è esercitata, per così dire, sempre dall'interno, ovvero con uno sguardo attento al funzionamento degli organi dell'Unione, in particolare della Corte di giustizia. Non mancano tuttavia saggi di impianto più generalista o dedicati ad aspetti particolari, come la Carta europea dei diritti dell'uomo.

Nel saggio (2010) dedicato alla famosa sentenza della Corte costituzionale federale tedesca sul Trattato di Lisbona (125 ss.), che viene criticata sotto molti aspetti, Everling ne coglie giustamente l'aspetto «germanocentrico» e si chiede se, sulla scia di questa sentenza, non ci si trovi all'inizio di un processo di erosione dell'integrazione europea (143). A distanza di qualche anno la risposta mi sembra che debba essere positiva.

Agostino Carrino

INGVILL HELLAND - SÖREN KOCH (Hrsg.), *Nordic and Germanic Legal Methods. Contributions to a Dialogue Between Different Legal Cultures, with a Main Focus on Norway and Germany*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014, pp. 461.

Molto interessante questa raccolta di saggi dedicati alla comparazione tra la metodologia giuridica dei sistemi "germanici" (Germania, Austria, Svizzera) e quelli "nordici" (Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia). La divisione tra *common law* e *civil law* sembra infatti non esaurire le possibili distinzioni tra i grandi sistemi, dove i concetti giuridici impiegati, anche quando in apparenza omologhi, rinviano però pur sempre ad un ambiente o contesto che influisce sulla prassi e sugli esiti di applicazione in base alla metodologia impiegata. Ora, anche quando i metodi appaiono gli stessi, i contesti culturali portano spesso alla necessità di impiegare metodologie diverse pur quando lo scopo è lo stesso: giustizia, equità, Stato di diritto, ecc.

Il fulcro dell'analisi è dedicato alla comparazione tra Germania e Norvegia e qui appaiono differenze rilevanti, per esempio per quanto riguarda il significato dei precedenti, i lavori preparatori delle leggi, ma anche il diverso ruolo che la legge svolge nell'uno e nell'altro sistema, essendo in Germania il fulcro esattamente la legge in quanto tale, in Norvegia un complesso di fattori (dai lavori preparatori in poi) che influenzano variamente il modo in cui essa viene poi di fatto applicata. La legislazione appare così più importante in Germania che in Norvegia e alcuni autori analizzano anche le ragioni storiche di queste differenze. Scrivono Helland e Koch (289): «although the Norwegian system has remained firmly legislation-based, the dominant position of the judiciary in the Norwegian legal debate, in combination with the relative independence of judges from the central state power and the need to adapt the legislation to suit local conditions, has served to limit the role of legislation in legal argumentation. This tendency has been further supported by the structure of the court hierarchy and the publication of supreme court judgements which offered an alternative approach to the realisation of legal certainty and predicability» (289).

Anche il ruolo della scienza giuridica è stato diverso nei due sistemi e su questo si soffermano alcuni contributi. In definitiva, forse non è un caso che la Norvegia non faccia parte dell'Unione europea, ma la lezione da trarsi è che il processo di integrazione europea, anche sulla base dei fatti e delle considerazioni svolte in questo libro, avrebbe dovuto essere più attento alla realtà effettuale e alle diversità tra i popoli, rispetto alle quali troppo spesso il discorso eurofilo sembra calarsi dall'alto indifferente alla storia. Un libro che aiuta a meditare su molte questioni di diritto e di politica europea.

Agostino Carrino

WALTER LEISNER, *Tradition und Verfassungsrecht zwischen Fortschrittshemmung und Übergangskraft. Vergangenheit als Zukunft?*, Berlin, Duncker & Humblot, 2013, pp. 148.

W. Leisner, noto giurista e dottrinario dello Stato tedesco, affronta in questo saggio il tema del ruolo che il concetto di 'tradizione' svolge (e/o può svolgere) nel diritto pubblico e costituzionale in specie. Ruolo che a chi scrive pare debole, nella misura in cui il diritto moderno, istituzione sempre più artificiale e priva di fondamenti, non sembra avere con la tradizione un legame particolare, ma che Leisner ritiene poter essere in qualche modo rintracciato in vari istituti, istituzioni, forme e figure del diritto pubblico, dove esso opera, semmai in forma latente, con la sua specifica "forza di convinzione".

Il lavoro di Leisner soffre tuttavia di una certa frammentarietà argomentativa, che non trova una sintesi teorica sufficientemente elaborata e sembra, sotto molti punti di vista, dover ricondurre il concetto studiato ad una tradizione unicamente religiosa e specificamente cristiana, tesi tanto più problematica in una società che si allontana sempre più da ogni prospettiva autenticamente religiosa in senso, per l'appunto, tradizionale.

Angelo Di Giovanni

FRANÇOIS-XAVIER LICARI, *Le droit talmudique*, Paris, Dalloz, 2015, pp. 193.

Dans la très bonne collection « Connaissance du droit » des éditions Dalloz paraît un *Droit talmudique* présenté par F. X. Licari, maître de conférences de droit privé à l'Université de Lorraine (Nancy) et membre de l'Institut François Génay (laboratoire de recherche en droit privé et en histoire du droit de cette université). Il faut saluer cet événement, car c'en est un, qui met enfin à la disposition d'un public lisant le français une présentation du droit talmudique (que l'on peut aussi appeler avec diverses nuances droit hébraïque ou rabbinique) par un auteur qui possède une double formation de haut niveau à la fois de juriste universitaire et d'érudit dans la tradition juive talmudique. Il s'agit d'un profil qui se rencontre en Israël ou aux Etats-Unis mais guère en Europe.

L'ouvrage, de petite taille mais très dense, est un essai sur un système de droit qui est un des plus vieux au monde, qui n'a cessé de se développer sans aucune rupture sur plus de deux millénaires et qui continue à le faire aujourd'hui encore. Il s'agit d'un phénomène paradoxal puisque non dépendant de l'existence d'un Etat mais attaché à la vie d'un peuple qui est défini à l'origine par sa foi. Or le trait principal de cette foi est précisément la fidélité à une Loi, telle qu'elle est posée dans le texte biblique du Pentateuque, ce qu'on appelle la *Torah* écrite et dans les immenses recueils des deux Talmuds, celui de Babylone et celui de Jérusalem, constituant

la *Torah* orale. Ce sont là les bases du droit talmudique qui va évoluer le long des siècles avec le travail des commentateurs, des codificateurs (et tout particulièrement l'extraordinaire codification du droit par Maïmonide au XIII<sup>ème</sup> siècle), des décisionnaires qui dans des milliers et des milliers de *responsa* prennent position et disent le droit en fonction des problèmes anciens et nouveaux qui leur sont posés par des interlocuteurs qui se trouvent dans tous les endroits, en Orient et en Occident, où se trouvent les populations juives.

Ce droit a connu une crise majeure lorsque, en Europe d'abord puis dans les autres Etats dans le monde, les juifs furent émancipés à partir du XIX<sup>ème</sup> siècle. Reconnus comme citoyens égaux aux autres, ils perdirent l'autonomie juridique qui leur était accordée jusque là et la possibilité d'être régis par un droit qui leur était propre dans tous les aspects de la vie religieuse, civile et commerciale. Le droit hébraïque a semblé alors se recroqueviller sur sa seule dimension religieuse. On peut penser que cette crise est aujourd'hui dépassée pour de multiples raisons. Certaines questions de droit personnel, mariage, divorce, conversion, on continué à être soumis volontairement à des tribunaux rabbiniques par les personnes pour qui la conformité au droit juif importe. Ce domaine du droit a donc continué à être appliqué et à évoluer. Il y a aussi les questions de droit médical et de bio-éthique qui ont connu au XX<sup>ème</sup> siècle un développement inouï : qu'est-ce qu'un Juif religieux, soucieux d'agir en conformité avec sa foi, a le droit de faire en matière d'avortement, d'insémination artificielle, de conception *in vitro*, de traitement contre la stérilité, de patients en fin de vie, de don d'organe etc, toutes questions qui ont fait l'objet de décisions rabbiniques et de multiple controverses. En outre, dans le domaine du droit commercial, si le droit de l'Etat dans lequel se trouve le juif prévaut, et ceci souvent du fait du droit talmudique lui même (*dina demalkhuta dina*, la loi du royaume est la loi), rien n'empêche les particuliers d'aller en arbitrage devant un tribunal rabbinique appliquant ce droit talmudique. Il y a enfin une dimension propre au judaïsme qui conçoit l'étude de la Loi non seulement comme l'apprentissage d'un droit mais comme la dimension spirituelle la plus importante pour un juif dans sa relation avec le Divin et qui ne peut donc jamais disparaître. L'étude doit continuer que les questions soient actuelles ou qu'elles relèvent de conditions aujourd'hui dépassées.

F. X. Licari avertit, bien évidemment, que son ouvrage ne peut pas traiter de toutes les questions de droit talmudique, mais sur un grand nombre de sujets (quelles sont les sources du droit, quelles sont les autorités qui appliquent et font évoluer le droit, comment fonctionnent les tribunaux, quelles sont les grandes divisions à l'intérieur de ce droit (droit religieux, droit monétaire) et avec quelles conséquences, comment s'organisent les relations entre le droit talmudique et les ordres juridiques étatiques au sein desquels il se trouve etc), il nous offre la meilleure introduction existante à l'heure actuelle en dehors de la sphère linguistique

hébraïque ou anglaise. Toute personne qui considère que l'étude historique et comparative du droit conduit à un enrichissement de la pensée juridique en général, lira avec profit le *Droit talmudique* de F.X. Licari.

Charles Leben

**SEBASTIAN LIEBOLD**, *Kollaboration des Geistes. Deutsche und französische Rechtsintellektuelle 1933-1940*, Berlin, Duncker & Humblot, 2012, pp. 352.

Un libro interessante che ricostruisce i rapporti tra gli intellettuali di destra francesi e quelli tedeschi negli anni che vanno dall'avvento al potere di Hitler alla sconfitta della Francia nel 1940. La collaborazione, per così dire, inizia in effetti prima del 1940 e l'autore ricostruisce, attraverso le biografie e le opere in particolare di alcuni personaggi di quel tempo, la crescente fascinazione esercitata dal movimento nazionalsocialista sulle menti di molti intellettuali francesi orientati a destra, in parte orfani dell'*Action Française* di Charles Maurras: i cosiddetti autori "non conformisti". Gli scrittori discussi in questo libro non sono oggi molto noti, ma tra questi certamente conserva ancora una sua fama il politologo Bertrand de Jouvenel. In complesso, il libro offre un contributo alla ricostruzione di un decennio, gli anni Trenta in Europa, assai più ricco di fermenti, anche contraddittori, di quanto non si pensi.

Angelo Di Giovanni

**CARLO RICOTTI** (a cura di), *La Carta del Carnaro. Dannunziana massonica autonomista*, Roma, Fefè Editore, 2015, pp. 143.

È da dubitare che i redattori della nuova Costituzione italiana – quella che andrà a referendum nell'ottobre 2016 – abbiano dato uno sguardo, prima di buttar giù le nuove norme, ad una Costituzione repubblicana, che però non è quella del 1948 e nemmeno quella della Repubblica romana del 1849, bensì la Carta del Carnaro, ovvero la costituzione redatta nel 1920 da Alceste De Ambris per lo Stato Libero di Fiume.

Impregnata com'è, tra l'altro, di spirito "combattentistico", ovvero dannunziano, certo non è una Costituzione adattabile ai bisogni dell'Italia contemporanea; essa è tuttavia istruttiva per quanto riguarda alcune idealità della nazione italiana che, allorché si pone mano ad una Costituzione, andrebbero sempre tenute presenti, essendo la Carta fondamentale, come diciamo altrove, lo *spazio simbolico comune* di una collettività. Bene ha fatto quindi Carlo Ricotti, noto studioso di Storia delle istituzioni politiche, a ristampare il testo della Costituzione dannunziana, alla quale si associa

una storia non a tutti nota relativa ad Hans Kelsen e raccontata da Rudolf Métall nella sua biografia del giurista viennese.

Avendo lavorato alla redazione della Costituzione austriaca del 1920, in quel tempo o poco dopo, racconta Métall – purtroppo non si capisce esattamente quando e sarebbe interessante saperlo –, «a Kelsen venne addirittura “commissionata” una Costituzione: un bel giorno un rappresentante della (allora) Libera Città di Fiume apparve a sorpresa dinanzi a Kelsen e gli chiese “una costituzione”. Kelsen, poco prima definito scherzosamente da un amico “facitore di costituzioni”, pensò da principio che si trattasse di uno scherzo del suo amico e ridendo chiese al suo interlocutore se desiderasse avere una costituzione “su misura o confezionata”. Dopo poco Kelsen capì che il postulante parlava sul serio e gli vennero date le necessarie informazioni politiche e tecniche che avrebbero dovuto permettergli di elaborare un abbozzo di Costituzione per la Città Libera di Fiume» (R.A. Métall, *Hans Kelsen. Leben und Werk*, Wien, Deuticke, 1969, 47).

Purtroppo, di questo abbozzo di Costituzione non c'è rimasto nulla, perché probabilmente si inabissò, all'inizio della guerra, nell'Atlantico con la nave che trasportava altre carte che Kelsen aveva spedito negli Stati Uniti prima di trasferirvisi definitivamente. Abbiamo però la Carta di De Ambris, una Carta, ci ricorda Ricotti, «dannunziana massonica autonomista», sulla quale si dilunga nel suo ricco e colto saggio introduttivo, collocandola «fra Schmitt e Kelsen» (49). In effetti, la Carta del Carnaro, che ovviamente è improntata in buona parte alla figura del Comandante, ovvero di d'Annunzio, risente di tendenze verso il capo carismatico, che in quegli anni, affollavano i pensieri di giuristi e politici (non solo Schmitt ma anche, per esempio, Max Weber). Essa è però anche improntata ad una forte concezione autonomistica, nel solco della più antica tradizione municipalista italiana («base di ogni altra istituzione politica»), e ad una esaltazione del valore sociale del lavoro e della «funzione sociale» della proprietà, principio inserito poi nella Costituzione del 1948. La Costituzione fiumana, ci ricorda Ricotti, «segna dunque il recupero della tradizione storica del municipalismo italiano attraverso la mediazione delle istanze decentratrici del sindacalismo rivoluzionario italiano» (19).

V'è però anche un altro aspetto che non può anch'esso non richiamare le posizioni dottrinarie di Kelsen, che di lì a qualche anno, nella famosa controversia su chi deve essere il “guardiano della costituzione”, avrebbero trovato il loro più forte oppositore in Carl Schmitt. Nella Carta del Carnaro, infatti, appare la figura di un giudice posto al vertice della gerarchia giurisdizionale e a tutela della Costituzione, il giudice che nel testo viene definito la “Corte della Ragione”, quasi a dare il senso razionalistico e libertario della Costituzione stessa, intesa come espressione di una ragione profondamente laica che, *inter alia*, si propone di accogliere tutte le fedi e naturalmente anche la fede di chi non ha bisogno di altari e di preghiere. Certo, la “ragione” non è la “ragionevolezza” del nostro attuale giudi-

ce delle leggi, ma non sarebbe eretico che anche i nostri attuali giudici (per non parlare dei politici) pensassero talvolta, quando discorrono di leggi e anche di Costituzione, a dimensioni più profonde dello spirito e della storia che sono o dovrebbero essere a base delle norme fondamentali di una nazione, come nel caso, appunto, della costituzione di D'Annunzio.

Si tratta di un testo chiaramente impregnato di spirito massonico, come ci ricorda il Curatore (diverse pagine sono dedicate al tema dei rapporti con Palazzo Giustiniani), non è però solo la Massoneria che dà il tono a questa Costituzione, ma poi anche il futurismo, il combattentismo, l'ideale partecipativo, il tutto con una vena profonda di libertarismo non dimentica, insieme con l'aspirazione alla ricchezza comune, di quella alla «potenza comune». Ricotti definisce la Carta del Carnaro come il progetto «di una repubblica sociale federativa, fondata sulle libere associazioni di produttori e sulla piena autonomia costituzionale dei comuni, con uno spiccato carattere antiparlamentare»(23).

Una (ri)lettura istruttiva, dunque, in un momento in cui la crisi delle istituzioni impone a tutti, non ai soli addetti ai lavori, l'imperativo morale e politico di ripensare e conoscere più a fondo e senza pregiudizi la storia dell'Italia.

Agostino Carrino